



***Cancellazione dall'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.)
per irreperibilità presunta***

Prot. n.1915

R. Ord. n. 24

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

Vista la legge 24 dicembre 1954, n.1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente";

Visto l'art.33, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223, recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente";

Vista la legge 27 ottobre 1988, n.470, recante: "Anagrafe e censimento degli Italiani all'Estero";

Visto il D.P.R. 6 settembre 1989, n.323, recante: "Regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n.470;

Visti gli atti d'ufficio;

Rilevato che il cittadino italiano: AMICI MASSIMO, nato a Montegiorgio (AP) il 04-07-1974 (atto n.78 - parte 1^ - Serie A -1974), risulta iscritto nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), sin dal 02-07-2008 (n. distintivo E2008-2), con residenza all'indirizzo "Villa Marthe", Boulevard des Moulins 10 - Monaco (circonscrizione consolare Principato di Monaco);

Visto il Mod. Cons.01 (Prot. 000329, in data 06-02-2018), trasmesso dall'Ambasciata d'Italia di Monaco-Principato, con il quale si chiede di provvedere alla cancellazione dall'A.I.R.E. per irreperibilità del cittadino sopra generalizzato;

Atteso che:

- l'indirizzo estero conosciuto dall'Ufficio consolare non è più attuale e non è stato possibile acquisire un indirizzo aggiornato del suddetto;
- non risultano a questo Ufficio anagrafe ulteriori informazioni relative al medesimo, quali il rimpatrio o il trasferimento in altra circoscrizione consolare;

Ritenuto che, nella fattispecie, si è in presenza di elementi che danno luogo alla cancellazione dall'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero, in relazione al disposto dell'art.4, comma 1, lettera d), della citata legge n.470/1988 (irreperibilità presunta);

ORDINA

la cancellazione dall'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) per irreperibilità presunta, di: AMICI MASSIMO, nato a Montegiorgio (AP) il 04-07-1974, con decorrenza dal 09-02-2018, (data di ricevimento della comunicazione consolare), per le motivazioni richiamate in premessa;

DISPONE che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, per la durata di 20 giorni.

AVVERTE che:

- a norma dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso al Sig. Prefetto di Fermo, entro 30 giorni dalla notificazione (artt.1 e 2 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223);
- responsabile del procedimento è il sottoscritto - Ufficiale di Anagrafe delegato.

Servigliano, li **10-04-2018**



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

Mauro Bartolozzi